

N.9391/2019 R.G.



Tribunale Ordinario di Verona
PRIMA SEZIONE civile

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

SOFIA RIGHETTI (c.f. RGHSFO88M64M172E) rappresentata e difesa dagli avv.ti GERARDI ALESSANDRO del foro di Roma con indirizzo di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

VIVO CONCERTI S.R.L. (c.f. 10188790967 10188790967) rappresentata e difesa dall'avv.to PIETROLUCCI ANDREA del foro di Roma con indirizzo di p.e.c. indicato nella comparsa di costituzione e risposta;
Fondazione Arena di Verona (p.iva 00231130238) Arena di Verona S.r.l. Uninominale (c.f.03835320239), rappresentate e difese dall'avv.to P. SCHENA

del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. indicato nella comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTI

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/02/2023

RILEVATO CHE

Sofia Righetti, premettendo la propria condizione di disabilità motoria ex L. 104/92, [REDACTED], ha convenuto in giudizio le società meglio individuate in epigrafe lamentando di essere stata oggetto di discriminazione, sia diretta che indiretta, durante il concerto degli Evanescence, al quale aveva partecipato all'Arena di Verona, la sera del 02.09.2019, e svolgendo nei loro confronti una serie di domande ai sensi dell'art. 28 d. lgs. 150/2011.

Per meglio dar conto delle ragioni delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:

- di aver fatto regolarmente presente alla società organizzatrice dell'evento musicale, la Vivo Concerti s.r.l., prima dell'acquisto del biglietto, la propria condizione di persona con disabilità motoria che si sposta con l'ausilio della carrozzina;
- il posto assegnato a lei e al suo accompagnatore all'interno dell'anfiteatro era stato il n. 58, ubicato nella Zona Parterre - Settore Disabili - Fila 28;
- di non aver potuto assistere al concerto, dal momento che gli spettatori che avevano occupato i posti davanti a lei avevano assistito all'intera esibizione in piedi, con ciò annullando completamente la visuale alle persone con disabilità che si erano trovate ad occupare le postazioni situate più indietro e che ovviamente non avevano avuto alcuna possibilità di mettersi in posizione eretta;
- in occasione del concerto in questione non erano stati posizionati nemmeno i c.d. maxischermi ai lati del palco, sicché ella non aveva avuto nessuna possibilità, nemmeno "mediata", di vedere ciò che succedeva sul palco;

- di aver fatto più volte presente agli addetti alla sicurezza presenti all'interno dell'Arena di Verona che se le persone che occupavano i posti davanti fossero rimaste in piedi per tutta la durata del concerto lei non avrebbe potuto vedere nulla;
- solo dopo una lunga serie di pressanti richieste, ma quando ormai il concerto stava per finire, il personale della security aveva deciso di spostare gran parte delle persone con disabilità nei pressi dell'area VIP consentendogli finalmente di assistere allo spettacolo.

La ricorrente ha aggiunto che, durante i concerti di extra-lirica che si svolgevano all'interno dell'Arena di Verona, era molto frequente che il pubblico presente in platea non si limitasse ad assistere alle esibizioni rimanendo seduto al proprio posto, ma si alzasse in piedi per ballare e muoversi così impedendo la visione dello spettacolo a tutte le persone sulla sedia a ruote che avessero occupato il settore disabili, posto che quest'ultimo era ubicato nelle ultime file della platea o parterre e/o in fondo al parterre in zona laterale.

Tutte le convenute si sono costituite in giudizio resistendo alle domande avversarie con diffuse deduzioni, soprattutto in punto di fatto.

1. Le modalità di svolgimento dei concerti extra lirica all'interno dell'Arena di Verona

La prospettazione in fatto della ricorrente, relativa sia a quanto occorso durante il concerto del 02.09.2019 sia con riguardo alle modalità di svolgimento dei concerti extra lirica all'interno dell'Arena di Verona, è stata confermata innanzitutto dai testi che sono stati escussi durante il procedimento.

In particolare, la teste Barbara Longo, che ha assistito a diversi concerti di musica moderna in Arena in quello stesso periodo, ha confermato che le persone con disabilità come lei avevano avuto notevoli difficoltà a vedere il palco poichè le persone che avevano acquistato dei biglietti per i posti in platea non rimanevano sedute ma erano solite alzarsi in piedi.

La teste ha anche riferito che:

- quando gli spettatori stavano in piedi, le persone con disabilità non solo non vedevano il palco, ma non riuscivano nemmeno a vedere integralmente i c.d. maxischermi posti ai lati dello stesso, qualora presenti;

- gli spettatori si alzavano in piedi anche perché nessuno dagli altoparlanti presenti all'interno dell'Arena li invitava a rimanere seduti;

- l'impossibilità delle persone con disabilità di assistere al concerto era nota da tempo alla Arena di Verona s.r.l., tanto è vero che il rappresentante legale della medesima, con il quale lei stessa aveva avuto uno scambio telefonico e di mail, dopo essere venuto a conoscenza delle difficoltà che le persone con disabilità incontrano nell'assistere agli spettacoli all'interno dell'Arena, si era mostrato intenzionato ad organizzare una tavola rotonda con le varie Agenzie e con gli Enti preposti al fine di trovare una soluzione, il che però non era mai avvenuto.

Nel corso del giudizio è stata svolta una C.T.U. avente, tra le altre, la finalità di accertare "se l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità consenta loro di vedere il palco ove gli altri spettatori, durante gli spettacoli, rimangano in piedi alla persona con disabilità".

Ebbene, il C.T.U. sul punto ha concluso che "non vi è alcuna possibilità per le persone con disabilità sedute in carrozzina di vedere il palco con le persone davanti in piedi" e che pertanto, durante i concerti di extra-lirica, queste ultime risultano essere "fortemente penalizzate in quanto non possono godersi lo spettacolo come tutti gli altri spettatori". Tale situazione è maggiormente critica per le persone con disabilità che si posizionano in fondo alla platea, ma non è tanto migliore neppure per quelli che si dispongono ai lati della platea". (cfr. pag. 10 della relazione dell'ing. Tenuti).

Si noti poi che la necessità di effettuare interventi all'interno dell'Arena di Verona al fine di risolvere la suddetta problematica è stata indirettamente confermata dal dott. Gianmarco Mazzi, rappresentante legale di Arena di Verona s.r.l., il quale, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano l'ARENA del 21.05.2020, aveva dichiarato che "L'emergenza Coronavirus, tra l'altro, ha bloccato un lavoro che avevamo progettato per i diversamente abili: una pedana rialzata in platea" (cfr.

allegato n. 23 prodotto da parte ricorrente con le Note Autorizzate del 29.05.2020).

2. Sussistenza di una discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità

Alla luce delle risultanze della espletata ctu, come puntualmente riportate dalla difesa delle resistenti nelle note conclusive, deve escludersi che l'attuale ubicazione, nella platea dell'anfiteatro, delle postazioni destinate alle persone con disabilità, con posto numerato loro riservato, crei una discriminazione diretta, da intendersi come trattamento per loro in via formale ed astratta, meno favorevole rispetto ad una persona non disabile.

Tale ubicazione assicura infatti il rispetto delle esigenze di accessibilità e sicurezza atteso che in particolare assicura in caso di emergenza l'uscita so l'Ingresso della platea che è il più ampio dell'intero anfiteatro e quindi quello che permette il più agevole passaggio delle carrozzine (cfr. pag. 9 della relazione dell'ing. Tenuti).

La stessa difesa di parte ricorrente ha osservato come tali posti siano assolutamente idonei ed adeguati per assicurare la visione sia degli spettacoli lirici che di quelli extra-lirici, quando gli altri posti sono completamente occupati da altri spettatori seduti.

Occorre ora chiedersi se la situazione sopra accertata integri una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 67/2006 ai danni delle persone con disabilità che intendano assistere agli spettacoli musicali extra lirica all'Arena di Verona.

Orbene, al fine di tale verifica è necessario valutare non il trattamento riservato alla persona con disabilità ma la posizione in cui ella venga a trovarsi.

In altri termini per aversi discriminazione indiretta è sufficiente che la persona a ridotta mobilità si trovi in concreto in una posizione di svantaggio, anche minimo, rispetto ai soggetti privi di disabilità per effetto di "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento".

Orbene, nel caso di specie può ritenersi che la discriminazione sia stata realizzata mediante la mancata adozione di misure non già organizzative ma strutturali, come tali di competenza delle convenute Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l., idonee ad ovviare all'abitudine, ineliminabile e incoercibile per le ragioni di cui si dirà, degli spettatori assegnatari di posti situati davanti alle postazioni occupate dalle persone con disabilità di stare in piedi durante la maggior parte del tempo dei concerti di musica extra lirica.

Secondo la difesa delle succitate convenute, in realtà, la discriminazione deriverebbe esclusivamente da "una non corretta attività di gestione e/o controllo da parte dell'organizzatore del concerto" (nel caso di specie Vivo Concerti s.r.l.) nella zona ove sono collocate le postazioni per i soggetti con disabilità.

Infatti, secondo le convenute, l'organizzatore del concerto che "abbia richiesto ed ottenuto l'uso dell'anfiteatro con l'indicazione (e l'accettazione) delle zone riservate ai disabili", assume "l'obbligo di garantire loro la visibilità dal posto per il quale ha venduto il biglietto. La corretta gestione del pubblico, con avvisi e controllo da parte di personale addetto, ovvero il mantenimento di spazi liberi in misura sufficiente a non precludere la visuale a chi è seduto dietro in carrozzina nel caso in cui il pubblico stesso si alzi in piedi, era attività di stretta competenza dell'organizzatore, da esso prevedibile e agevolmente realizzabile al fine di garantire la piena fruibilità dello spettacolo anche a chi occupa un posto riservato ai disabili in carrozzina" (così testualmente a pag. 5 delle note conclusive autorizzate).

Tale assunto però postula che sia concretamente possibile far restare sedute centinaia di persone in uno spazio esteso e, ancor prima, che esse siano disposte a tenere tale comportamento e quindi anche preavvisate della necessità di osservarlo, al momento di acquistare il biglietto.

E' evidente come tale prospettiva sia del tutto irrealistica perchè la partecipazione alla maggior parte dei concerti di musica moderna o extra lirica non consiste nel solo ascolto della musica ma anche in un coinvolgimento emotivo che quasi sempre è anche di tipo fisico e si manifesta, a titolo

esemplificativo, in gesti di esultanza, in movimenti di ballo, anche collettivi, nella realizzazione di foto e video.

L'imposizione di un divieto di tali modalità di partecipazione a quanti fossero interessati ai posti in platea produrrebbe quindi quasi sicuramente il risultato di una massiccia diserzione del pubblico che è disposto a spendere di più.

E deve essere questa la ragione per cui, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l., né nel piano di gestione della sicurezza predisposto da Arena di Verona s.r.l. né nel disciplinare di concessione sottoscritto da Arena di Verona s.r.l. e Vivo Concerti (cfr. docc. 19 e 20 di parte convenuta Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l.) era stato previsto a carico degli organizzatori dei concerti l'obbligo di adottare misure organizzative volte a far restare seduti gli spettatori che avessero acquistato i posti in platea.

Si noti poi che la ravvisata discriminazione non sarebbe stata eliminata nemmeno dalla collocazione di maxischermi ai lati del palco, che peraltro nel caso di specie mancavano, con conseguente irrilevanza del precedente citato dalle convenute.

I maxischermi infatti non avrebbero assicurato alle persone con disabilità quella possibilità di vedere lo spettacolo anche dal vivo, che invece i soggetti privi di disabilità posizionati in platea conservano, anche se chi si trova davanti a loro rimane in piedi, alzandosi a loro volta e spostandosi di poco.

A ben vedere i maxischermi sono di ausilio soprattutto alle persone che si trovano lontane dal palco, ovvero quanti prendono posto sulle gradinate dell'anfiteatro.

Ovviamente la prassi di consentire ai soggetti privi di disabilità di alzarsi dai loro posti durante i concerti non può limitare la piena fruibilità visiva dello spettacolo delle persone con disabilità, fruibilità che comprende sicuramente anche la possibilità di vedere direttamente l'intera esibizione, per tutta la sua durata, come hanno riconosciuto anche le convenute Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l. in comparsa di costituzione e risposta.

Va quindi accolta la domanda di condanna di tutte le convenute, per quanto di rispettiva competenza (la Vivo Concerti avendo concorso nell'attività di discriminazione per non aver preteso la realizzazione di interventi atti ad evitarla) a cessare il comportamento discriminatorio sopra descritto.

Proprio perché risulta impossibile, per le ragioni anzidette, assicurare la piena fruibilità degli spettacoli extra lirica alle persone con disabilità, esigendo dal pubblico della platea determinate regole di condotta, è necessario operare degli interventi di tipo strutturale idonei a garantirla e, al contempo, a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'accertata discriminazione, in accoglimento della corrispondente domanda attorea.

3. La cessazione del comportamento discriminatorio e i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti

Il ctu nominato, in attuazione dell'incarico affidatogli dal g.i., ha provveduto anche ad individuare una soluzione, costituita da una serie di interventi, tra loro coordinati, volta ad assicurare la piena fruibilità dello spettacolo da parte delle persone con disabilità e quindi a rimuovere gli effetti della accertata discriminazione e al contempo ad impedirne la reiterazione.

Tale soluzione merita un recepimento quasi integrale sia perché risulta di non difficile realizzazione sia perché non è stata oggetto di rilievi tecnici da parte delle convenute Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l. mentre è stata condivisa dalla ricorrente.

La soluzione è stata descritta a pag. 12 della relazione e rappresentata graficamente nell'elaborato costituente l'allegato E e consiste nello specifico:

- nella rimozione di 76 poltroncine attualmente presenti in fondo alla platea, lati destro e sinistro;
- nell'allestimento di due pedane leggermente sopraelevate, aventi finitura superficiale uguale a quella del pavimento circostante della platea, ove collocare i posti riservati alle persone con disabilità;

- nell'occupazione delle due file di poltroncine antistanti le due pedane da parte di 20 persone con ridotta capacità motoria o altre disabilità e relativi accompagnatori;
- nella consegna alle persone con ridotta capacità motoria di idonei cuscinetti da appoggiare sui sedili delle poltroncine antistanti le due pedane in maniera da favorire una seduta più elevata per meglio vedere il palcoscenico;
- nello spostamento dell'ingresso delle persone con disabilità dall'arcovolo 4 (quello attualmente dedicato a ciò) all'arcovolo n. 1, mantenendo inalterato l'attuale ingresso alla platea.

Il suddetto piano di interventi resiste alle osservazioni (a bene vedere non si tratta di un parere vero e proprio) della Soprintendenza, esposte nella lettera del 25/01/2022 allegata alle note alla relazione del CTU della difesa delle convenute, grazie alle puntuali e convincenti repliche dello stesso ctu.

Infatti egli, con riguardo alla pretesa lesione della dignità delle persone con disabilità che, per effetto della realizzazione dei predetti interventi, si verrebbero a trovare in una posizione sopraelevata rispetto al restante pubblico, ha evidenziato che, in realtà, le due pedane verrebbero situate in fondo alla platea cosicché non risulterebbero visibili né da tutti coloro che si trovassero seduti in quella, né da quanti si trovassero sulle gradinate che si troverebbero ad una quota maggiore, e per di più sarebbero vicine alle postazioni per le regie luci e audio che sono ben più alte.

A ciò deve aggiungersi che l'osservazione non è pertinente rispetto alle competenze della Soprintendenza.

Ancora, con riguardo all'ulteriore rilievo di tale ente circa l'eccessiva invasività della soluzione, che ostacolerebbe "la corretta visione e comprensione del monumento in quanto elemento estraneo al contesto originario", è pienamente condivisibile la duplice obiezione del ctu che nemmeno l'impiantito, sul quale sono montate le poltroncine della platea, e il palcoscenico sono originari (ovvero non fanno parte dell'anfiteatro romano) e che inoltre la visione del monumento è ostruita più dalle voluminose attrezzature necessarie per i concerti (postazioni

luci e video, torri faro, il palcoscenico) che da due soppalchi posti ad una quota di alcune decine di centimetri superiore rispetto alla pavimentazione circostante.

Deve poi escludersi la praticabilità della soluzione tecnica proposta dal ct della Vivo Concerti S.r.l., per le ragioni esposte dal ctu alle pagg. 14 e 15 della sua relazione e che non sono state contraddette dalle difese dei convenuti.

Quanto poi all'obiezione della difesa delle convenute Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l. che il ctu ha individuato nel progetto quaranta postazioni per le persone con disabilità, con un surplus rispetto al numero minimo di posti a sedere (28) da destinarsi alle persone con disabilità ai sensi dell'art. 5 D.M. 14 giugno 1989, n. 236, essa può trovare accoglimento stabilendo che, a parziale modifica della soluzione indicata dal ctu, le due file di poltroncine antistanti le due pedane siano costituite, ciascuna, da cinque postazioni per i disabili e i loro accompagnatori, anziché dieci, così da arrivare ad un numero complessivo di 30.

E' peraltro opportuno assegnare un termine per l'adozione del piano di rimozione della accertata discriminazione, come consente il comma 5 dell'art. 28 del d. lgs. 150/2011, tenuto conto del fatto che il periodo (25 aprile – 10 ottobre) in cui solitamente in Arena si svolgono gli spettacoli è prossimo ad iniziare e che gli interventi indicati dal ctu comporteranno una riduzione dei posti della platea destinati ai privi di disabilità e una modifica dell'impiantito che nel suddetto periodo ricopre il livello della sabbia dell'Arena.

In tale prospettiva è ragionevole individuare tale termine nel 31 dicembre 2023.

4. L'individuazione dei soggetti tenuti a rimuovere gli effetti del comportamento discriminatorio

Le convenute Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona s.r.l. hanno negato di poter essere condannate a dare esecuzione al piano di rimozione descritto nel precedente paragrafo, sulla base dell'assunto che qualsiasi intervento strutturale all'interno dell'anfiteatro Arena (si noti che nel caso di specie esso consisterebbe nella modifica dell'impiantito, è di competenza del Comune di Verona,

proprietario del monumento, come evidenziato al Ctu anche dai funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (pag. 4 della relazione peritale).

In realtà dalla documentazione versata in atti dalle parti si evince piuttosto chiaramente come il Comune di Verona nel periodo in cui si è tenuto il concerto per cui è causa nel concedere in uso gratuito alla Fondazione Arena di Verona l'anfiteatro le aveva anche affidato la piena gestione degli spettacoli e con essa anche l'allestimento base necessario per la loro realizzazione.

In particolare va segnalato che nel fac simile di contratto di concessione ad uso gratuito "Anfiteatro Arena di Verona" regolante il rapporto tra il Comune di Verona e la Fondazione Arena di Verona (cfr. allegato n. 19 fascicolo di parte ricorrente) era stato previsto, tra le altre cose, che l'immobile denominato "Anfiteatro Arena di Verona" viene concesso dal Comune di Verona in uso gratuito alla Fondazione Arena di Verona anche con riferimento allo svolgimento di tutte le attività di extra-lirica del quadriennio 2018-2021; che di conseguenza tutte le attività tecnico-organizzative per la stagione di extra-lirica del quadriennio 2018-2021 vengono affidate alla medesima Fondazione Arena di Verona; che a sua volta Fondazione Arena di Verona, ferma restando la sua responsabilità solidale, ha affidato in sub-concessione la gestione delle attività di extra-lirica per il quadriennio 2018-2021 alla Arena di Verona s.r.l. in quanto ente strumentale del socio unico Fondazione Arena di Verona (cfr. artt. 4 e 6 del citato Contratto). Ancora più esplicite sul ruolo delle due convenute risultano le premesse della convenzione sottoscritta da Arena di Verona srl e Vivo Concerti s.r.l.

Vi si legge infatti al punto D.: "Fondazione Arena di Verona ha la responsabilità esclusiva di gestire, organizzare, coordinare e promuovere... tutti gli eventi e le attività all'Arena di Verona, lirica e non liriche, con il fine di valorizzarne sempre più il brand e il nome, sia in Italia sia all'estero, analogamente a quanto attuato dai più importanti teatri storici al mondo."

E, ancora si legge, al punto E delle predette premesse: "Fondazione Arena di Verona, ai fini di tutela e sicurezza del monumento, ha la responsabilità esclusiva

di sovrintendere, coordinare e organizzare la gestione di tutte le attività di servizio interne e/o collegate all'anfiteatro” e al punto F: “Arena di Verona srl, è società operativa/ente strumentale, di proprietà della fondazione Arena di Verona, da questa delegata al coordinamento e alla gestione delle attività di spettacolo al di fuori del festival lirico, comprendente a titolo esemplificativo concerti pop rock...”

Che la gestione dell'anfiteatro includa anche la responsabilità dell'allestimento base si evince poi dall'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, fondazione Arena di Verona e Comune di Verona per la conservazione, valorizzazione e fruizione dell'Anfiteatro Romano Arena di Verona allegato alla delibera della giunta comunale del 15 gennaio 2013, che la difesa delle convenute ha prodotto come proprio documento. Infatti alla clausola a punto 4 è stato previsto che la presenza (sott. all' interno dell' anfiteatro) delle attrezzature mobili necessarie allo svolgimento degli spettacoli sia limitata al periodo dal primo marzo al 5 novembre di ciascun anno.

Tale previsione evidentemente presuppone la responsabilità di Fondazione Arena per l'installazione e lo sgombero di qualsiasi struttura o materiale. Al contempo non è stata prevista nessuna approvazione o vaglio delle caratteristiche di essa da parte del Ministero dei beni culturali o del comune di Verona.

Pertanto Fondazione Arena di Verona (in qualità di concessionario) e Arena di Verona s.r.l. (in qualità di società subconcessionaria), oltre ad avere la disponibilità materiale e giuridica dell'anfiteatro, nel momento in cui si tenne il concerto per cui è causa, erano responsabili della organizzazione e gestione degli spettacoli extra lirica che vi si svolgevano e deve ritenersi che continueranno ad esserlo anche per i concerti che si terranno nel quadriennio 2021 – 2025 non essendo stato allegato che i termini delle convenzioni sopra citate siano stati modificati nel frattempo.

Pertanto, su di loro incombe l'obbligo giuridico di garantire la fruibilità dei concerti di extra-lirica anche alle persone con disabilità e di provvedere ad attuare il piano di rimozione della discriminazione.

5. Le ulteriori statuizioni

Meritano di essere accolte anche la domanda di condanna al risarcimento del danno morale e quella di ordine di pubblicazione della presente decisione su un quotidiano di tiratura nazionale, parimenti avanzate dalla ricorrente.

Quanto alla prima è sufficiente osservare che la condotta discriminatoria di carattere omissivo che si è descritta, e alla cui realizzazione hanno concorso tutte le convenute, ha leso il diritto della Righetti a non subire un trattamento deteriore rispetto a quello degli spettatori privi di disabilità che parteciparono come lei al concerto degli Evanescence, diritto che è costituzionalmente tutelato. Il ristoro di tale pregiudizio può essere determinato in via equitativa in euro 3.000,00 alla data del fatto, cosicchè tale importo è soggetto a rivalutazione monetaria e intere.

Per le medesime ragioni va disposta anche la pubblicazione della presente ordinanza, sia pure solo per estratto, trattandosi di una statuizione avente funzione risarcitoria.

Venendo alle spese di lite la novità della questione, da riferirsi anche al peculiare contesto in cui è stata posta in essere la discriminazione, ne giustifica l'integrale compensazione.

Per quanto attiene a quelle della espletata ctu va confermata la regolamentazione adottata in sede di liquidazione.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, così decide:

- Ordina alle convenute la cessazione del comportamento discriminatorio di cui in motivazione;

- condanna le convenute, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.528,450, calcolata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della accertata discriminazione, oltre alla ulteriore rivalutazione monetaria su tale somma fino al saldo effettivo;
- ordina alle convenute Fondazione Arena e Arena di Verona srl di adottare gli interventi meglio descritti in motivazione (par.3), al fine di rimuovere gli effetti della accertata discriminazione, entro la data del 31 dicembre 2023;
- ordina altresì la pubblicazione, a spese delle convenute, di un estratto del presente provvedimento, costituito dalla sua intestazione, riportante anche le generalità delle parti, e dal dispositivo, su un quotidiano di tiratura nazionale che si individua nel Corriere della sera;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Verona 20/03/2023

Il Giudice Unico